

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2019, n. 2354

**Art. 10 L.R. n. 22/2019 - Determinazione della tariffa per le attività estrattive per l'anno 2020 e 2021 (anno solare 2019 e 2020)**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:

La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge quadro regionale in materia di attività estrattive.

All'art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:

1. *L'esercizio dell'attività estrattiva è a titolo oneroso.*
2. *Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per l'autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.*
3. *Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull'attività estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.*
4. *La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori.*
5. *La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive,..... omissis.... con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione nonché le modalità di pagamento.*
6. *Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.*

Come previsto dal richiamato comma 6 dell'art.10, l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, ha provveduto con nota prot. n°SP4/186 del 18.11.2019 a convocare le Associazioni di categoria (Confindustria Puglia. Assocave, Distretto Lapideo Pugliese) presso la sede dell'Assessorato in data 25/11/2019, allo scopo di definire la tariffa per il biennio 2020-2021 (anno solare di estrazione 2019 e 2020) sulla base della nuova legge.

L'incontro con le Associazioni di categoria è avvenuto regolarmente nella data di convocazione ed il confronto ha preso in riferimento le determinazioni finali del tavolo di concertazione nell'ambito della definizione della tariffa per l'anno 2019 (anno solare 2018), formalizzatesi con l'approvazione della DGR n°178 del 5 Febbraio 2019.

Tenuto conto dell'esito della riunione si propone l'applicazione del seguente schema tariffario applicato ai materiali venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione così come definito dall'art.10 della L.R.22/2019:

Tipologia di materiale venduto	€/mc
Calcare per inerti	0,12
Calcare da taglio	0,99
Calcareniti da taglio	0,53
Calcareniti per inerti	0,13

Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia e Ghiaia	0,15
Argilla	0,13
Gesso	0,40

Con le seguenti ulteriori indicazioni:

- La tariffa sulle attività estrattive viene applicata, secondo gli importi unitari di cui alla tabella sopra, anche ai volumi venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione estratti da aree non autorizzate o difformemente dal piano di coltivazione autorizzato;
- Il titolare dell'autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità:
  - il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
  - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con registrazione EMAS.
  - il 5% dell'ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori OHSAS 18001
  - recupero ambientale parziale della cava autorizzata così come verificato ai sensi dell'art.19 della L.R.22/2019, con premialità percentuale proporzionata alla percentuale di superficie recuperata sul totale di quella autorizzata, fino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall'art.10 comma 3 della L.R. 22/2019.
- di definire che ai sensi dell'art. 17 della legge 22/2019, entro il 31 Marzo 2020 (anno solare 2019) e 31 Marzo 2020 (anno solare 2020), le ditte con cave autorizzate, debbano inviare, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la stessa documentazione di statistica mineraria già prevista con DGR 761/2016, esclusivamente mediante il sistema di raccolta dati on line presente presso il portale ecologia della Regione Puglia. Entro le stesse date, per ciascun anno, dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità, **attestazione di versamento di una tariffa pari al 30% del dovuto secondo gli schemi di cui sopra**. Tale versamento del 30% dovrà essere eseguiti presso i seguenti riferimenti bancari:

Codice IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Codice BIC (per bonifici esteri): BCITITMM

Causale: "Proventi rivenienti dalla tariffazione dell'esercizio dell'attività estrattiva (anno di riferimento) (Capitolo Entrata 3061150)"

**Il Restante 70% dovrà essere versato al Comune territorialmente competente come previsto dall'art. 10 comma 6.**

- La Regione verifica l'idoneità della documentazione presentata e si riserva di effettuare eventuali approfondimenti, richieste di integrazione e verifiche.
- Per agevolare il pagamento della tariffa sulle attività estrattive dovuta alla Regione Puglia (30% del totale) è prevista, previo autorizzazione della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme.

La citata norma regionale stabilisce che le somme vengano introitate maggiorate degli interessi legali e che il

versamento dilazionato possa avvenire sino a un massimo di ventiquattro mensilità “allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l’Amministrazione regionale al recupero dilazionato”. La richiesta di tale rateizzazione, dovrà avvenire, anche in questo caso, esclusivamente, attraverso il nuovo sistema di raccolta dati on line presente presso il Portale Ecologia.

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.**

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del Bilancio Regionale. Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al capitolo di entrata 3061150. All’accertamento contabile delle entrate rateizzate, da iscrivere per la quota capitale al cap. 3061150 e per la quota interessi al cap. 3072009, nonché delle entrate rivenienti da sanzioni amministrative da iscrivere al cap. 3061180, si provvederà con atto dirigenziale della competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (oppure Servizio Attività estrattive), sulla base dell’esigibilità dell’obbligazione di entrata ai sensi del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs 118/11 e s.m.i.

L’assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;  
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente del Servizio competente e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria di cui sopra;
- di approvare e fare propria la proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente che qui si intende integralmente riportata;
- di applicare, così come definito dall’ art.10 della L.R.22/2019, ai materiale venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione, la tariffa sulle attività estrattive 2020 e 2021 (anno solare 2019-2020) sulla base della seguente tabella, con le premialità indicate in narrativa:

Tipologia di materiale venduto	€/mc
Calcare per inerti	0,12
Calcare da taglio	0,99
Calcarenite da taglio	0,53
Calcarenite per inerti	0,13
Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia e Ghiaia	0,15
Argilla	0,13
Gesso	0,40

- di definire che ai sensi dell’art. 17 della legge 22/2019, entro il 31 Marzo 2020 (anno solare 2019) e 31 Marzo 2020 (anno solare 2020), le ditte con cave autorizzate, debbano inviare, alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la stessa documentazione di statistica mineraria già prevista con

DGR 761/2016, esclusivamente mediante il sistema di raccolta dati on line presente presso il portale ecologia della Regione Puglia. Entro le stesse date, per ciascun anno, dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità, **attestazione di versamento di una tariffa pari al 30% del dovuto secondo gli schemi di cui sopra**. Tale versamento del 30% dovrà essere eseguiti presso i seguenti riferimenti bancari:

Codice IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Codice BIC (per bonifici esteri): BCITITMM

Causale: "Proventi rivenienti dalla tariffazione dell'esercizio dell'attività estrattiva (anno di riferimento) (Capitolo Entrata 3061150)"

**Il Restante 70% dovrà essere versato al Comune territorialmente competente come previsto dall'art. 10 comma 6.**

- La Regione verifica l'idoneità della documentazione presentata e si riserva di effettuare eventuali approfondimenti, richieste di integrazione e verifiche.
  
- Per agevolare il pagamento della tariffa sulle attività estrattive dovuta alla Regione Puglia (30% del totale) è prevista, previo autorizzazione della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli", che all'articolo 72 prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme.  
  
La citata norma regionale stabilisce che le somme vengano introitate maggiorate degli interessi legali e che il versamento dilazionato possa avvenire sino a un massimo di ventiquattro mensilità "allorquando, risultando impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato". La richiesta di tale rateizzazione, dovrà avvenire, anche in questo caso, esclusivamente, attraverso il nuovo sistema di raccolta dati on line presente presso il Portale Ecologia.
  
- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l'applicazione e la gestione di quanto stabilito con il presente provvedimento;
  
- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, nella sezione trasparenza della Regione Puglia;
  
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO